

21/11/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 21 del mese di novembre dell'anno 2019, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott. Luca Mazzucchelli- Vicepresidente
- dott.ssa Laura Parolin – Segretario
- dott. Luca Longo - Tesoriere
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato – Consigliere
- dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere *entra alle ore 20.50*
- dott.ssa Cristina Contini - Consigliere
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere *entra alle ore 20.50*
- dott.ssa Valeria La Via - Consigliere *entra alle ore 20.50*
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere *entra alle ore 20.45*
- dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Assenti: dott. Paolo Campanini , dott. Fabrizio Pasotti

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
2. Concessione patrocini e uso sedi;
3. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

4. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;

5. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

6. Procedimento disciplinare D'A. C. / F. M.- ore 21:00;

7. Rendicontazione Gruppi di Lavoro su CTU e CTP;

8. Casi di Deontologia:

a) V.G. / S.C.

b) A.C. / G.E.

c) R.S. / F.D.

d) A.G. / Tribunale Civile di Milano

e) B.S. / B.A.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 10 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19.10

Alla seduta partecipano anche l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l'Avv. Elena Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.

Si passa al punto 1 dell'ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7 dei seguenti dottori:

22072 Carriero Rosa

22077 Lugarà Jessica

22073 Bellomi Chiara

22078 Gianoli Elisa

22074 Parise Maria

22081 Molteni Bianca

22075 Alaimo Cristina

22082 Anfosso Andrea

22076 Argenti Federica



La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Micalizzi, Ratto)

(delibera n. 311/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d'iscrizione per trasferimento

dall'Ordine degli Psicologi della Sicilia di:

22079 Mangano Caterina

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Micalizzi, Ratto)

(delibera n. 312/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d'iscrizione per trasferimento

dall'Ordine degli Psicologi della Puglia di:

22080 Vinci Anna Stefania

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Micalizzi, Ratto)

(delibera n. 313/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera nulla osta al trasferimento

Ordine

Puglia di:

12648 Zaia Melissa

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Micalizzi, Ratto)

(delibera n. 314/19)



Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera nulla osta al trasferimento

Ordine

Piemonte di:

15452 Callegaro Consuelo

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Micalizzi, Ratto)

(delibera n. 315/19)

ORDINEDEGLIPSIKOLOGIDELLA LOMBARDIA

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazioni volontarie dei

seguenti :

1266 Gazzaretti Franco 11379 Barboglio Sara

1334 Marcazzani Manuela 12002 Colombo Valentina Margherita

1438 Ghidini Maria Cristina 12670 Baader Natascia

1440 Lo Russo Maria 14097 Mannara Nicola

1546 Gonzo Fabio Dino 14126 Cucchi Silvana Maria

2466 Giamporcaro Vito 14461 Caliendo Antonella Lorenza

3741 Antonini Giuseppina 14771 D' Ambrosio Silvia

4119 Gloriatì Alfio Maria 15769 Orlandini Nicoletta

6921 Massei Maurizio Massimo 16534 Rigano Rosalia

8233 Fasoli Zaira Angela 17025 Proserpi Alice

8656 Businello Tiziana 17547 Somaini Greta

8718 Oggiano Silvia 18095 Meroni Debora

8778 Laudi Benedetta 18103 Bellicini Mila

9822 Fabbri Valeria 21039 Parente Valeria

10041 Rizzi Francesca

10409 Savardi Mauro

10721 Salerno Chiara



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente dott. Bettiga segnala che la maggior parte delle cancellazioni riguardano i morosi.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Micalizzi, Ratto)

(delibera n. 316/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per decesso (stralcio quote) d'iscrizione di:

2299 Marchi Tibes Margherita

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Micalizzi, Ratto)

(delibera n.317 /19)

Annotazione psicoterapia

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l'annotazione psicoterapia ex art. 3 dei seguenti dottori:

8330 Fossati Francesca 16951 Volpi Stefania

11138 Russo Veronica 17041 Pozzati Laura

12035 Flenda Valentina 17110 Bianchi Stefano

13065 Piccione Maria Elena 17215 Macchi Stefano

13284 Milanese Erika Alessandra 17453 Zigiotta Luca

13765 Beschi Sara 18065 Paterlini Chiara

13925 Pecchioli Cecilia 18093 Moraschi Reginella

13947 Gatti Simona 18097 Craveri Laura Anna

14760 Nastri Alessia 18109 Mauri Marta

15129 Mari Luana 18134 Zavanella Nicola

15329 Longhi Alberto 18176 Osimo Sofia Adelaide

15980 Quaroni Silvia 18236 Milesi Maura

Il Consiglio prende atto

Si passa al punto 2 dell'ODG: Concessione patrocini e uso sedi;

Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera

Il Consiglio delibera di:

- di concedere il patrocinio ai seguenti eventi e di darne comunicazione all'Ente organizzatore/richiedente: (come da file allegato)

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Micalizzi, Ratto)

(delibera n.318 /19)

Si passa al punto 3: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Tesoriere dott. Longo comunica che l'attuale riunione sarà l'ultima in quanto



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

alla prossima non potrà essere presente.



Si passa al punto 4 dell'ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;

Il Tesoriere dott. Longo presenta una serie di spese, ratifiche, liquidazioni e rendicontazioni relative alle attività ordinistiche.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Micalizzi, Ratto) **(delibera n.319 /19)**

Alle ore 20.45 entra la Consigliera Chiara Marabelli

Si passa al punto 5 dell'ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura degli incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa. Elenca gli incarichi riguardanti il progetto "Referenti territoriali": Casali, Dessi, Pasotti (Bergamo); Martini, Daltizio, Gafuri (Como); Pasotti (Cremona); incarico per un evento di intervizione (Cremona); Mazzucato (evento "Perdonare, perdonarsi"). Chiede di approvare la deroga al tetto massimo dei gettoni per il pagamento del Segretario di seggio, all'interno delle elezioni dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Marabelli, Micalizzi, Ratto) **(delibera n.320 /19)**

Alle ore 20.50 entrano i Consiglieri Cacioppo, Grimoldi, La Via



Si passa al punto 6 dell'ODG: Procedimento disciplinare D'A.C./ F.M.- ore 21:00;

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

Mette ai voti la comminazione della sanzione dell'avvertimento ai sensi dell'art. 31 del Codice Deontologico all'iscritto D'A.C.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra, decide di comminare la sanzione dell'avvertimento ai sensi dell' art. 31 del Codice Deontologico all'iscritto D'A.C.

(delibera n. 321/19)

Alle ore 22.40 esce la Consigliera Chiara Marabelli

Si passa al punto 7 dell'ODG: Rendicontazione Gruppi di Lavoro su CTU e CTP;

Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che i due Gruppi hanno prodotto dei documenti. Specifica che l'elaborazione di questi documenti è stata preceduta e seguita da un incontro congiunto per la definizione - prima - e condivisione e ri-condivisione - dopo - dei materiali. Dichiaro che i titoli dei documenti sono "L'ausiliario e il consulente tecnico d'ufficio: ruolo e indicazioni di buona pratica" e "Consulente tecnico di parte: problematica attuale in ambito di CTU". Riferisce

che nel primo lavoro, che ha potuto seguire più da vicino, si è cercato di fornire delle indicazioni sulle best practice in questo contesto, soffermandosi su: ruolo dell'ausiliario del CTU, valutazione psicologico-forense del bambino e dell'adolescente, psicodiagnostica multiculturale e contesto multiculturale.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara che - con il documento prodotto dal proprio Gruppo (composto da Cavenaghi, Liberatore, Procaccio) - si è cercato di sistematizzare le buone prassi del consulente tecnico di parte in tre nuclei principali: problematica delle audio-video-registrazione; violenza e violenza intra-familiare; alienazione. Spiega che per 'alienazione' si intende "quella particolare situazione in cui un bambino, a un certo punto della sua storia di vita, decide di non voler più incontrare uno dei due genitori in una situazione di separazione conflittuale". Puntualizza che per Gardner - che ha ideato il concetto di 'Sindrome da Alienazione Genitoriale' - il genitore cosiddetto alienante cerca di diventare l'unico riferimento del bambino e di far rifiutare l'altro genitore. Riferisce che questo costrutto è oggetto di discussione da un punto di vista politico: alcuni sostengono la sua esistenza, altri la negano. Sottolinea che, da un punto di vista clinico, alcuni bambini rifiutano un genitore per la presenza di elementi cogenti (ad esempio, violenza, abuso, situazioni gravi all'interno della famiglia), altri lo fanno con delle "spiegazioni poco rilevanti", che potrebbero essere riconducibili a una situazione di alienazione. Dichiara che il consulente tecnico, in situazioni di questo tipo, ha un ruolo essenziale nel comprendere se il rifiuto dipenda da una "campagna di denigrazione" o sia un fenomeno "più raffinato di identificazione".

Il Segretario dott.ssa Parolin evidenzia l'importanza di questi lavori, orientati anche da quanto è stato osservato in questi anni da un punto di vista deontologico. Comunica che l'obiettivo è fornire agli iscritti delle linee guida - per gli ambiti

sopra riportati - basate su letteratura, esperienze cliniche e aspetti deontologici.

Il Consigliere dott. Grimoldi ribadisce che con questi documenti si è cercato di uscire dall'attuale situazione in cui un tema clinico è diventato un tema politico.

Dopo attenta discussione il consiglio decide di rivedere i documenti - in base ai suggerimenti portati dai Consiglieri - durante la prossima riunione di Consiglio. Ipotizza che si potrebbe creare una sorta di e-book dedicati a queste tematiche.

Si passa al punto 8 dell'ODG: Casi di Deontologia

a) V.G. / S.C.

Il relatore Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto il 12.7.2018, l'esponente premette che, in corso di CTU, la stessa consigliava un percorso di sostegno alla genitorialità, indicando come professionista il nominativo dell'iscritta. Dopo il primo e unico incontro del 3.11.2017, l'esponente riteneva di non proseguire i colloqui con l'iscritta, spiegando: *"la dottoressa ha iniziato da subito a dare indicazioni pratiche su come gestire alcune difficoltà dei figli, opposte a quelle date dalle terapeute che da anni seguivano in terapia i nostri figli"*.

L'esponente lamenta in particolare che l'iscritta, *"in data 21 febbraio 2018, senza avermi informato né chiesto autorizzazione per la deroga a violare il segreto professionale, ha inviato alla CTU dott.sa F. un report sull'incontro, che è stato poi allegato alla relazione di CTU"*.

"Nella relazione, che allego, la dott.sa V. [ndr: iscritta] condivide tra le altre cose alcuni dei contenuti riferiti durante il colloquio con noi genitori. Fa inoltre riferimento a un consenso



da me dato in forma scritta alla dott.sa F. [ndr: CTU] ad avere un primo colloquio con lei, che non mi risulta di aver firmato.

Si legge in calce alla relazione: <<Si rilascia la presente relazione alla dott.ssa F., per gli usi consentiti dalla legge e dal codice deontologico, come documentazione della valutazione svolta>>.

L'esponente ritiene che ciò rappresenti una grave violazione dell'obbligo a mantenere il segreto professionale, "in quanto durante l'incontro era stato definito l'obiettivo del sostegno alla genitorialità, e non quello di informare la CTU sui contenuti dei nostri colloqui".

L'esponente conclude così: "Questa vicenda ha inoltre compromesso la mia fiducia nei professionisti psicologi: non ho avuto l'aiuto che cercavo, sono stata giudicata negativamente nell'ambito della CTU per non aver proseguito i colloqui con la dott.sa V., e la dott.sa V. ha agito come se il suo committente fosse la CTU in luogo di noi genitori."

"Ritengo quindi che i fatti sopra descritti costituiscano una violazione dei seguenti articoli del Codice Deontologico degli Psicologi: art. 3: promozione del benessere dei pazienti; art. 4: diritto alla riservatezza, tutela prioritaria del destinatario dell'intervento; art. 11: segreto professionale; art. 12: consenso informato e segreto professionale; art. 13: deroga al segreto professionale; art. 9 e 24: obiettivi dell'intervento."

Chiarimenti

Con atto pervenuto il 23.7.2018 l'iscritta invia i suoi chiarimenti.

In data 12 ottobre 2017 «ho ricevuto una mail da parte della dottoressa F. (ndr: CTU), la quale, mettendo in copia i consulenti di parte della signora S. [ndr: esponente] e dell'ex compagno, mi informava di aver dato il mio nominativo agli stessi perché prendessero contatto con me».



“Come concordato, le parti si sono a me rivolte per un primo colloquio. Successivamente, la signora informava le parti circa la mancanza di volontà di proseguire nel percorso prospettato con grave rammarico dell'ex compagno... Preso atto della mancata disponibilità della signora S., con mail del 21 febbraio 2018, la CTU – ai fini della stesura della relazione della propria consulenza- mi richiedeva un breve resoconto dell'unico colloquio avvenuto con le parti. Ottemperando alla predetta richiesta, inviavo succinto report, motivo dell'esposto inoltrato.”

“A parere della scrivente, non sussistono i presupposti per le contestate violazioni del Codice Deontologico. Nel corso del giudizio pendente presso il Tribunale, le parti ebbero a prestare implicitamente il consenso al trattamento dei propri dati e, conseguentemente, ad autorizzare Giudice, Consulenti di Ufficio e di Parte e rispettivi legali a rivelare notizie, fatti e informazioni apprese in ragione dei rispettivi rapporti professionali. Nel caso di specie, appare ictu oculi che l'autorizzazione concessa alla CTU sia stata implicitamente e conseguentemente estesa alla richiesta di parere informativo cui la sottoscritta è stata chiamata a rispondere. Conseguentemente, proprio a seguito della richiesta della CTU, ho inoltrato il breve report contestato, non violando – per i predetti motivi- alcun dovere di tenuta del segreto professionale, per quanto disposto dagli artt. 11, 12, 13 del Codice Deontologico degli Psicologi».

In particolare, con riferimento all'art. 3 CD “ritengo che, nella misura in cui una coppia genitoriale mi porta la fatica condivisa di assolvere al proprio ruolo educativo, sia mio dovere aiutarla a comprendere le dinamiche che mantengono in atto questa situazione, per sostenerli non solo in vista della promozione del loro benessere ma anche di quello della prole. Questo è stato il mio obiettivo ed è lo stesso che ho condiviso con la coppia.”

Con riferimento all'art. 4 CD: “Ritengo che sia difficile in un solo colloquio “imporre il mio sistema di valori. Ribadisco che il primo colloquio ha avuto solo lo scopo conoscitivo, e nello



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

stesso ho avuto l'obiettivo duplice di raccogliere, da un lato, le informazioni relative alla problematica in essere riportata da entrambi i genitori e, dall'altro, di fornire informazioni relative alla metodologia di intervento da me applicata, quale il costo e quale l'impegno – in termini di tempo e risorse- richiesto. In quella sede ho inoltre chiarito che l'inviante era la dottoressa F., CTU nominata per valutare la loro situazione, e che alla stessa avrei dovuto riportare, come prassi, il fatto che ci eravamo visti."

In merito agli artt. del Codice riguardanti il segreto, l'iscritta precisa, in coerenza con la previsione dell'art. 14: "ho informato la coppia che avrei dovuto informare la CTU dell'eventuale inizio e proseguimento di un nostro rapporto, relazionando sinteticamente rispetto al nostro procedere."

Analogamente, in ossequio all'art. 15 CD: "il report da me scritto e spedito alla CTU, dottoressa F., è stato dalla stessa chiesto in un ambito di collaborazione – peraltro motivato dalla richiesta di un Tribunale Ordinario - e con la stessa ho condiviso le informazioni strettamente necessarie in relazione a questo tipo di collaborazione. Era chiaramente esplicita la consapevolezza che il mio report sarebbe stato condiviso con i consulenti di parte della coppia."

In merito agli artt. 9 e 24: "Specificando che la mia consulenza non è avvenuta in ambito di ricerca, confermo nuovamente quanto scritto qui in replica all'art. 4 (vd. pag. 3).

Inoltre, la coppia genitoriale da me incontrata avrebbe potuto iniziare il percorso da me prospettato e, se fosse così stato, avrei proceduto al consegnare loro i moduli da me usualmente usati per il consenso della Privacy. Trattandosi di primo e unico colloquio, avendo specificato che vi era un interlocutore esterno da aggiornare circa l'eventuale inizio e prosecuzione del rapporto (ovvero il CTU), sapendo che la coppia aveva dato allo stesso il proprio consenso, di concerto con i propri consulenti di parte, ho ritenuto di avere io stessa e di dare alla coppia tutte le tutele del caso."



Commissione Deontologica



La Commissione, letti gli atti e visti i chiarimenti, osserva che non è in dubbio il consenso al colloquio, mentre il problema è se l'iscritta potesse riferire alla CTU che il colloquio c'era stato, quali erano stati i contenuti e gli sviluppi dello stesso, nonché l'interruzione del percorso e le relative ragioni.

Secondo l'iscritta, nel corso del giudizio, c'è stato un implicito consenso delle parti al trattamento dei propri dati e alla circolarità tra i diversi professionisti coinvolti delle informazioni apprese nell'ambito dei rispettivi rapporti professionali. Questo consenso doveva ritenersi "implicitamente e conseguentemente" esteso, secondo l'iscritta, alla trasmissione da parte sua alla CTU del parere riguardante i due soggetti in questione.

L'iscritta precisa di avere, in occasione dell'unico colloquio, chiarito ai due genitori che, come prassi, avrebbe dovuto riferire alla CTU inviante.

L'argomentazione dell'iscritta non è allo stato condivisibile: il consenso -tanto alla circolarità delle informazioni tra professionisti quanto alla relazione da inviare - deve essere espresso e non implicito e non può essere desunto.

Sulla base di quanto appena rilevato, risultano ipotizzabili le violazioni degli artt.:

- Art. 24 CD, non risultando vi sia stato il consenso alla redazione della relazione e alla comunicazione al CTU;
- Art. 11 CD, non risultando, sempre allo stato, il consenso dell'interessata in merito alla comunicazione alla CTU, nella citata relazione, di fatti e informazioni apprese in ragione del rapporto professionale;
- Art. 3 CD, perché stante una situazione di conflittualità tra i soggetti, l'iscritta non pare avere dimostrato senso di responsabilità in relazione alle

possibili conseguenze dei propri atti professionali.

- Non si ravvisa, invece, la violazione dell'ultimo comma dell'art. 4 CD, in quanto la CTU è una semplice inviante e non una committente: si è quindi fuori dalla ipotesi prevista dal Codice.



Tanto esposto, la Commissione Deontologica propone l'apertura del procedimento ritenendo ipotizzabili le violazioni agli artt. 3, 11 e 24.

Il Consiglio concorda con la proposta della Commissione Deontologica.

La delibera di apertura del procedimento ai sensi degli artt. 3, 11, 24 del caso V.G. / S.C viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 322/19)**

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La convocazione è fissata per il giorno 21/04/2019 alle ore 21:00

b) A.C / G.E.

Il relatore avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto il 18.7.2018, l'avvocato dell'esponente lamenta che l'iscritta ha preso in carico sia la signora G. (*ndr: l'esponente*) sia il marito e le due figlie sia «*per problemi di coppia che per altre questioni, legate a dei continui e decennali "contrasti" con alcuni vicini di casa - sfociati in denunce e controversie giuridiche civili e penali, che hanno causato grandi "disagi" connessi anche all'età evolutiva delle figlie minori - entrando in*

sintonia con la dott.ssa A. (ndr: l'iscritta) e confidando situazioni e discrezioni, certamente molto intime e personali».



L'iscritta ha svolto 20 sedute di sostegno nel 2017 (allega fatture) oltre a numerosi contatti telefonici e SMS (che allega). All'iscritta é stato anche chiesto dall'esponente *«di redigere apposita relazione per evidenziare le dannose conseguenze psicologiche, riportate dalle proprie figlie minori , a seguito dei reiterati comportamenti vessatori ed illeciti tenuti dalle famiglie dei vicini, anche nei confronti delle bambine».*

Nel mese di febbraio u.s., considerato che le continue "liti" determinavano denunce reciproche tra la famiglia della sig.ra G.M. (ndr: esponente) e quella della famiglia C./D.R. (ndr: vicini di casa), all'esponente veniva data comunicazione di una querela presentata contro di Lei.

L'esponente al fine di dimostrare che era vittima, insieme alla sua famiglia, delle condotte illecite dei querelanti, si é rivolta all'iscritta per una consulenza e anche per "superare" il profondo stato di ansia e depressione causato dalla incresciosa situazione.

«Stranamente (ndr: l'iscritta) si rendeva irreperibile, sottraendosi volontariamente e non rispondendo nemmeno al telefono».

Alla conclusione delle Indagini preliminari, l'esponente prende atto che la famiglia C./D.R. (ndr: vicini di casa) aveva allegato alla querela presentata contro di lei e la sua famiglia, *«a sostegno delle proprie accuse, ben due relazioni, redatte in loro favore dalla medesima dott.ssa A. ...»*

L'avvocato dell'esponente sottolinea come dai documenti allegati si *«evinca chiaramente che la sig.ra G. ed i Suoi familiari erano in cura presso la dott.ssa A., con visite e contatti continui e, nello stesso periodo, pur essendo chiaramente incompatibile, la medesima psicologa, prestava assistenza alla famiglia C./D.R. e redigeva le relazioni che poi*

sarebbero state usate contro la mia assistita ed i Suoi familiari!»



Chiarimenti

Con atto pervenuto il 28.11.2018 l'iscritta invia i suoi chiarimenti.

«Nel mese di luglio 2016 e 1 marzo 2017 ho redatto relazioni in merito all'osservazione del minore G.R., figlio dei coniugi G./D.R. (nдр: vicini di casa), dove è stato specificato esclusivamente ciò che è emerso dagli incontri con il minore stesso. I genitori di R. e il bambino mi raccontavano di alcune vicende spiacevoli con alcuni vicini di casa, non mi è stato riferito né io mi sono interessata di sapere l'identità degli interessati (non era di mia competenza). In data 1 marzo 2017 si è interrotto il mio rapporto con la famiglia G./D., dopo quella data non ho più avuto nessun rapporto professionale con loro». (allega Relazione).

L'iscritta continua: «A distanza di qualche settimana vengo contattata dalla signora E.G. (nдр: esponente), la quale non conoscevo né tantomeno ero a conoscenza che fosse la persona in lite con la famiglia assistita precedentemente. La signora G. (nдр: l'esponente) si rivolge a me chiedendomi supporto SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per problematiche di natura personale, conseguenti a disguidi coniugali. Durante gli incontri con la Signora non sono MAI emerse le questioni litigiose e i contrasti con alcuni vicini di casa, ma gli incontri si focalizzavano SOLO sui motivi della presa in carico (problemi personali conseguenti a incomprensioni nella coppia).

Non mi è MAI stato chiesto dalla famiglia della signora G. di redigere una relazione per evidenziare le dannose conseguenze psicologiche riportate dalle figlie minori per via delle liti con i vicini, in quanto, come già detto, non è MAI stato argomento dei nostri incontri».

«Nel febbraio 2018 gli incontri con la famiglia della signora G. (nдр: esponente) erano già interrotti, gli unici rapporti che si avevano in quel periodo erano SOLO telefonici,

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

riguardanti le problematiche di natura personale e di coppia (spesso la signora mi contattava telefonicamente per lamentare i suoi disagi sempre relativi ai contrasti con il coniuge), né tantomeno da quel periodo mi sono stati chiesti ulteriori appuntamenti; NON mi è stato riferito nel mese di febbraio 2018 dalla signora G. (nдр: esponente) del verbale di querela ricevuto, NE' mi ha mai espresso un malessere psicologico conseguente alla ricezione della comunicazione.

IL DISAGIO CHE LA SIGNORA E.G. (nдр: esponente) MI MANIFESTAVA RIGUARDAVA SOLO PROBLEMATICHE DI NATURA PERSONALE E DI COPPIA, NON SONO MAI STATE SOLLEVATE: "QUESTIONI LEGATE A DEI CONTINUI E DECENNALI CONTRASTI CON ALCUNI VICINI DI CASA, SFOCIATI IN DENUNCE E CONTROVERSIE GIURIDICHE CIVILI E PENALI, CHE HANNO CAUSATO GRANDI DISAGI", CON LEI NON ABBIAMO MAI DISCUSO CIRCA QUESTIONI GIUDIZIARIE CON VICINI DI CASA.

Intendo, quindi, precisare che le due famiglie in lite NON si sono rivolte a me nello stesso periodo, ma in DUE CONTESTI TEMPORALI DIVERSI (i rapporti con la signora G. (nдр: esponente) sono iniziati quando quelli con la famiglia G. (nдр: vicini di casa) si erano già interrotti), e che NON era mia competenza entrare nelle loro questioni litigiose, né sapere chi fossero gli interessati in queste liti».

Conclude affermando «di aver mantenuto un comportamento deontologicamente corretto con entrambe le famiglie in questione, di aver accolto il disagio manifestato dalla signora G. (nдр: esponente) e di averle sempre offerto moltissima disponibilità, rispettando al massimo il malessere che mi presentava, come del resto opero con tutte le persone che mi si rivolgono per problematiche di carattere psicologico. Non ritengo di avere indebitamente utilizzato la fiducia in me riposta, anzi, HO SEMPRE RISPETTATO LA DIGNITÀ' E IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DI TUTTI I MIEI UTENTI, come previsto dalle



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

norme del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani».



Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, letti gli atti e visti i chiarimenti, rileva che l'iscritta e l'esponente presentano due ricostruzioni dei fatti diametralmente opposte, per cui si sottopone al Consiglio la decisione se ravvisare o meno la violazione dell'art. 26 del CD.

Al riguardo si sottolinea, da un lato, la suggestiva contiguità tra la presa in carico prima dei vicini e poi dell'esponente, nel contesto di un piccolo centro (dove, come indicato in esposto, l'iscritta ricopriva l'incarico di assessore). D'altra parte, in senso contrario, deve evidenziarsi che, nei numerosi SMS intercorsi da marzo 2017 fino al 7 giugno 2018, non risulta alcun riferimento alle liti di vicinato.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso A.C / G.E. viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Micalizzi, Ratto) **(delibera n. 323/19)**

Alle ore 23.00 escono i Consiglieri Bettiga, Micalizzi

c) R.S.– F.D

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA



Esposto

Con atto pervenuto il 9.10.2019, l'esponente che é uno psicologo segnala che un collega «ha inviato una email ai soci dell'associazione XY ... definendosi come Psicoterapeuta nonostante mi risulti sia psicoterapeuta in formazione (come si evince anche dal suo sito XXX)».

Anche in calce alla email, mandata ai genitori dell'associazione, l'iscritto ripete la qualifica di essere psicologo e psicoterapeuta.

L'esponente precisa che l'iscritto si definisce psicoterapeuta anche tramite google for business.

Chiarimenti

Con atto pervenuto il 5.11.2019, l'iscritto ammette «di avere sbagliato per una svista nella scrittura della email inviata all'associazione XY». Precisa che l'email a cui si riferisce l'esponente aveva il fine unico di segnalare l'intenso lavoro del presidente della stessa associazione, i cui membri del direttivo e la presidente sono a conoscenza della sua formazione.

Per quanto riguarda google for business l'iscritto precisa di aver già provveduto a rettificare in modo corretto la sua qualifica.

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, letti gli atti e visti i chiarimenti, ritiene ipotizzabile, in base alla condotta posta in essere dall'iscritto, le violazioni agli artt. 3, 39, 40 del CD.:

- l'art. 39 per non aver presentato in modo corretto la propria formazione;

- l'art. 40 per avere svolto pubblicità informativa circa i propri titoli e

specializzazioni professionali senza rispettare i criteri di trasparenza e veridicità del messaggio («La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario costituisce violazione deontologica»).

- l'art. 3 in quanto lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale del suo ruolo ed è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Tanto esposto, la Commissione Deontologica propone l'apertura del procedimento ritenendo ipotizzabili le violazioni agli artt. 3, 39 e 40.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di apertura del procedimento del caso.

La delibera di apertura del procedimento ai sensi degli artt. 3, 39, 40 del R.S.- F.D viene approvata all'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli (Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 324/19)

La convocazione è fissata per il giorno 07/05/2019 alle ore 20:00

d) A.G./ Tribunale Civile di Milano

Il relatore avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

Esposto

In data 1.8.2019, perviene provvedimento adottato dal Tribunale di M., nell'ambito di una procedura riguardante un minore, in cui si dà atto della richiesta del



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

difensore del padre del minore di depositare una Relazione redatta dall'iscritto al quale *«il padre senza avviso della madre ha fatto visitare il minore».*

Risulta dallo stesso Provvedimento che l'Avvocato della madre si è opposto alla produzione della Relazione *«perché la madre non ha mai dato il consenso a una visita con lo psicologo...».*

Il Tribunale ha deciso di non ammettere la produzione della Relazione a firma dell'iscritto e ha disposto la trasmissione degli atti all'Ordine dei Psicologi *«atteso che a quanto emerso dalle dichiarazioni delle parti l'incarico terapeutico è stato attivato dal solo padre».*

Chiarimenti

Con atto pervenuto il 4.11.2019, l'iscritto spiega di avere svolto il suo intervento professionale, su richiesta del difensore del padre del minore, che sollecitava *«un tempestivo intervento di accoglienza e rassicurazione del minore date le gravi circostanze di conflittualità coniugale».* Si è trattato *«di un unico incontro, volto a valutare la natura e l'importanza del vissuto di disagio segnalato».*

Spiega di aver agito nella convinzione che il legale del padre, trattandosi di una situazione che coinvolgeva un minore, si fosse assicurato di avere il consenso scritto della madre: *«in ciò sereno, affidandomi alla basilare cornice giuridica che qualunque legale ritengo debba garantire, soprattutto in presenza di minori».*

Sottolinea di essere stato più volte incaricato dal Tribunale di V. (in qualità di CTU) e dalle singole parti (in qualità di CTP) e di essere a conoscenza del fatto che il dibattito sull'art. 31 CD non ha portato a modifiche della norma stessa.

L'iscritto conclude affermando: *«Sono più che consapevole della gravità relativa alla violazione dell'art. 31 e che quanto da me omesso è secondo le vigenti normative passibile di*



sanzioni disciplinari. Nella valutazione dell'esposto in oggetto chiedo tuttavia alla Commissione Deontologica di voler tenere presenti le personali considerazioni sopra esposte nonché le note di autocritica del sottoscritto nel valutare la leggerezza del suo operato».



Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, letti gli atti e i chiarimenti dell'iscritto, ritiene che nel caso di specie debba prendersi in considerazione anche il contenuto della Relazione redatta dall'iscritto in data 16.7.2019, che si riporta di seguito nella parte che qui interessa:

«A. (ndr: il minore) appare ben consapevole dei motivi della conflittualità genitoriale relativa all'accudimento, soffermandosi sulla monotona e ripetitiva dieta materna a base di piatti spesso freddi o incompleti da un punto di vista alimentare. Esalta invece l'accudimento alimentare che trova a casa paterna dove sia il padre che la compagna pare siano molto attenti alla varietà dei cibi cucinati secondo le normali regole alimentari.

Lamenta la situazione di convivenza a casa della madre dove, oltre a mancargli le cure legate all'alimentazione, gli mancherebbe la vicinanza al fratello al quale è molto legato.»

«Emerge pertanto una situazione oggettiva dove l'accudimento a casa della madre risulta mancante di "protezione" con scarsa attenzione e grande superficialità culminate in modo emblematico nell'episodio della sessualità esplicita osservata. Rispetto a tale ultimo episodio A. appare molto provato, e anche solo nel tentare di ricordare l'evento, che palesemente cerca di rimuovere, si produce in singhiozzi e pianto inarrestabili.

Riesce a leggere, con l'aiuto dello scrivente il suo dolore come frutto di una forte gelosia nei confronti della madre e, come spesso accade, frutto di una visione di una scena con connotazioni ambivalenti (affetto - aggressività).

La visione della scena primaria è delicata e la corretta elaborazione da parte di un minore

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

diventa indispensabile all'interno di un sano sviluppo psicologico e per i normali processi di identificazione.



In questo caso specifico, dove il partner non è il padre ma il compagno della madre, la situazione viene ulteriormente complicata e necessita di maggiore sostegno. A. aggiunge che fino al momento dell'episodio aveva un buon rapporto con il compagno della madre, con il quale condivideva anche diversi momenti di gioco. Da quel momento tuttavia non è più riuscito a relazionarsi con il compagno sviluppando una sorta di fobia e ha gradito che la madre abbia scelto di non farlo più rimanere a dormire in questi ultimi giorni per prevenire altre situazioni traumatiche. Concludendo, è a mio parere importante, che A., con l'aiuto di entrambi i genitori, possa rielaborare l'accaduto ed inserirlo all'interno dei normali avvenimenti di vita. E' inoltre fondamentale che il minore possa essere sostenuto attraverso colloqui psicologici, nonché necessario che la madre faccia un percorso di sostegno alle capacità genitoriali che, a mio parere e dopo un attento studio degli atti e delle verbalizzazioni del minore, risultano carenti».

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

«E' auspicabile che tale percorso di supporto alla genitorialità della madre possa avvenire anche qualora A. venisse affidato al padre (cosa anche essa auspicabile). A mio parere la gravità della situazione non risiede tanto nell'episodio del sesso in quanto, come ripeto, è emblematico di un quadro di scarsa protezione e superficialità, ma che in sé può fare parte degli eventi della vita e che sarebbe potuto avvenire anche con il padre con dinamiche psicologiche similari.

Il quadro preoccupante si evince soprattutto, anche da tutti gli altri episodi accaduti al domicilio materno emersi dalla lettura degli atti e confermati dal racconto del minore. I due fratelli hanno bisogno di un posto dove gli elementi affettivi e l'accudimento trovino integrazione in una cornice di regole e nella capacità di tenere (holding). Data tale necessità il posto più idoneo sembra essere il domicilio paterno».

Tanto premesso la Commissione Deontologica ritiene ipotizzabili le violazioni di seguito riportate:

- art. 3, per avere tenuto i comportamenti sopra descritti in una situazione di conflittualità tra i genitori senza adeguata consapevolezza della propria responsabilità professionale;
- art. 7, per avere espresso valutazioni riguardanti la madre del minore senza una conoscenza professionale diretta ovvero senza una documentazione adeguata ed attendibile;
- art. 31, per non aver chiesto il consenso alla madre del minore («Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela»).



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Discussione

I Consiglieri concordano sull'ipotesi di violazione di cui all'art. 31 non avendo l'iscritto chiesto il consenso ad entrambi i genitori (Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela).

I Consiglieri ipotizzano altresì che l'iscritto abbia espresso valutazioni riguardanti la madre del minore senza una conoscenza professionale diretta ovvero senza una documentazione adeguata ed attendibile (art.7).

Un Consigliere che osserva possa profilarsi anche un'ipotesi di violazione dell'art. 5 (Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo

strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate).



I Consiglieri osservano che l'iscritt, in una situazione di elevata conflittualità tra i genitori, essere avrebbe dovuto dimostrarsi maggiormente responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (art. 3).

La delibera di apertura del procedimento ai sensi degli artt. 3, 5, 7, 31 del caso A.G./ Tribunale Civile di Milano viene approvata all'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli (Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 325/19)**

La convocazione è fissata per il giorno 07/05/2019 alle ore 21:00

e) B.S. / B.A.

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto il 5.8.2019, l'esponente (padre di una minore) lamenta l'operato di un'iscritta che «segue mia figlia in un percorso di orientamento per la scelta di una scuola su precisa volontà della madre. Il mio consenso è stato accordato con i dovuti distinguo e concordando che ogni costo sia addebitato alla madre».

L'esponente così prosegue: «La Dottoressa mi chiede un incontro per relazionarmi ma in realtà mi sottopone ad una serie di domande inquisitorie criticando più volte la mia

figura e persona.

Dulcis in fundo mi chiede il pagamento per la seduta.

Premesso che un consulto avrebbe presupposto la scelta di professionista a mio giudizio adeguato se le intenzioni della Dottoressa fossero state finalizzate alla fatturazione avrebbe dovuto dichiararlo nella sua richiesta di incontro».

Chiarimenti

Con atto pervenuto il 22.10.2019, l'iscritta invia i suoi chiarimenti.

Precisa: «nel mese di maggio 2019, sono stata contattata dalla sig.ra XXX (ndr: la madre della minore), con la richiesta di intraprendere un percorso di sostegno psicologico per la figlia che da alcuni mesi aveva abbandonato la scuola e che aveva richiesto in prima persona un sostegno.

Quando ho fatto presente che per incontrare C. (ndr: la minore) avrei avuto bisogno del consenso scritto di entrambi i genitori, la signora mi ha comunicato che si sarebbe attivata per contattare il padre, con il quale C. non aveva più rapporti da qualche mese».

L'8 luglio 2019, l'iscritta incontra la madre della minore, che le consegna il consenso alla prestazione professionale psicologica per la minore, firmata da entrambi i genitori. Al modulo che le aveva consegnato l'iscritta (Modello Psy18 scaricato dal sito dell'Ordine), era stata inserita un'unica postilla, per volere del padre: «il compenso pattuito verrà liquidato da XXX, madre di C.» (pag. 2 Allegato 1).

Nel mese di luglio 2019, iniziano i colloqui con la minore e, come avviene in ogni caso che riguardi minorenni, per la necessità di incontrare entrambi i genitori, l'iscritta contatta il padre, via email, per «proporgli un incontro al fine di ricostruire con lui la storia familiare e di conoscere il suo punto di vista e vissuto sulle difficoltà emerse



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

negli ultimi tempi nel rapporto con la figlia».

In particolare, il 28 luglio 2019, l'iscritta invia una email al padre della minore in cui, specificandogli in oggetto la natura del percorso (ndr: *"attivazione percorso di consulenza psicologica"*), lo invita ad un incontro esplicitando l'obiettivo dello stesso.

In data 30 luglio, il padre della minore risponde dichiarandosi disponibile ad incontrarla individualmente.

Il 2 agosto 2019 l'iscritta incontra il padre della minore e, come anticipato nella mail, ripercorre con lui, *«attraverso un'intervista semistrutturata, gli eventi principali della storia familiare, soffermandomi in particolare sul rapporto con la figlia C., esplorando il suo punto di vista e il vissuto legato alla recente rottura dei rapporti».*

Al termine dell'incontro, non avendo avuto indicazioni specifiche sul pagamento degli incontri individuali con i genitori, l'iscritta chiede al padre il pagamento della seduta. Il padre della minore la informa che, secondo gli accordi presi, anche quell'incontro sarebbe stato pagato dalla sig.ra XXX (ndr: la madre della minore).

L'iscritta ha, quindi, preso atto dell'indicazione, per cui *«nessuna fattura è mai stata emessa a carico del sig. B., né in futuro gli ho sollecitato il pagamento di alcunché».*

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, letti gli atti e visti i chiarimenti, ritiene che non emergano violazioni al Codice Deontologico e, quindi, propone l'archiviazione.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso B.S. / B.A. viene approvata all'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli (Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato,



Cacioppo, Contini, Grimoldi, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 326/19)**



Il Presidente Riccardo Bettiga rientra e alle ore 23:18 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 12/12/2019

Il Presidente

Il Segretario

Riccardo Bettiga

Laura Parolin

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA